

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ISTINCHIDDA»
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE – CER OSSI (SS)**

Art. 1 - Denominazione

È costituita, per iniziativa del Comune di Ossi, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: «COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ISTINCHIDDA», in breve CER Ossi. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede nel comune di Ossi (SS), città metropolitana di Sassari. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 19, è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopo dell'associazione

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività previste dalle disposizioni vigenti per le "Comunità Energetiche Rinnovabili", realizzando così un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità. L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;

- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;
- Il contrasto alla povertà energetica, da fonte OIPE: «difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici o, in alternativa, un accesso ai servizi energetici che implica una distrazione di risorse, in termini di spesa o di reddito, superiore a un "valore normale"».

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- a. promuovere, in accordo con le istituzioni locali, la promozione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile;
- b. promuovere attività culturali mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia;
- c. aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo, contribuendo a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Comunità energetica è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione all'Associazione "CER Ossi" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente sia in accordo o mediante terzi:

- la partecipazione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- • L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati per il miglior conseguimento degli scopi sociali e potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente e indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, unicamente laddove le suddette attività siano necessarie o opportune per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. Resta esclusa la possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La CER Ossi è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4 - Patrimonio dell'associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- da eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa

intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il Comune mette a disposizione della CER Ossi il lastrico solare dei suoi edifici, meglio indicati nello studio di fattibilità, sui quali verranno realizzati alcuni degli impianti a fonti rinnovabili che andranno ad alimentare le diverse utenze della CER, inoltre, sulla base del protocollo d'intesa del 1° dicembre 2025 sottoscritto con la Roncello Capital SRL, il Comune di Ossi, a titolo compensativo, sarà beneficiario degli impianti per una CER da 1 MW realizzata dal privato, che verranno resi disponibili alla presente CER Ossi.

Con il presente Statuto si prevede che le somme erogate dal G.S.E. alla CER saranno ripartite tra i propri membri, secondo i criteri di assegnazione definiti all'interno del regolamento approvato dall'associazione. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 5 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il C.D. predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art.6- Soci

Sono ammessi come soci le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano l'eventuale quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento dell'eventuale quota

associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione nel rispetto del Regolamento interno e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data stabilita con delibera del Consiglio Direttivo. I rappresentanti legali dei soci, se persone giuridiche, possono indicare i nominativi di chi li rappresenta in assemblea, con facoltà di revoca e/o sostituzione.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e reiterati almeno due volte, su delibera motivata a maggioranza dell'assemblea, alla esclusione del socio, che può essere determinata, in caso di urgenza, anche dal Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea entro tre mesi.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi prima indicati. Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente anche tramite PEC ed hanno effetto dopo

60 giorni dalla presentazione. Per gli associati è sempre possibile uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, quali a titolo esemplificativo la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vicepresidente; il Tesoriere sono cariche interne al Consiglio Direttivo.

Le cariche associative sono espletate a titolo gratuito.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo: composizione, nomina e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e da un massimo di sette membri, scelti tra i soci, fondatori ed ordinari aventi diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo dai fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o successiva modifica statutaria.

Il rinnovo del C.D. avviene, di norma, in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea. Il consigliere cooptato rimane in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla conferma o alla nomina di altro consigliere.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, oppure il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo di tre, il Presidente, o il consigliere più anziano in caso di impedimento, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo o l'integrazione del Consiglio

Direttivo. Fino a tale convocazione sono consentiti soltanto gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione necessari a evitare la paralisi dell'Associazione.

La cessazione dalla carica di consigliere non determina automaticamente la cessazione degli altri componenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o espressa previsione di legge o del presente Statuto.

Articolo 11 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale. Deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e contenente data, ora, luogo o modalità di collegamento e ordine del giorno. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, purché tutti i consiglieri siano informati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire la loro partecipazione effettiva, verificare l'esito delle votazioni e redigere il verbale. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) votazione.

Le sedute, se disposto dal Presidente, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica ma con la presenza fisica presso il luogo di convocazione almeno del Presidente e del Segretario.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e conservato nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Cariche all'interno del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e un Segretario salvo che tali cariche siano attribuite ai primi componenti direttamente dall'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul buon andamento dell'Associazione e sottoscrive gli atti di competenza dell'ente.

Il Presidente verifica il rispetto dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e cura l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e consiliari.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo quando la convocazione tempestiva dell'organo non sia possibile. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, con indicazione delle ragioni dell'urgenza.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne esercita le funzioni nei limiti della sostituzione. In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. La carica di Vicepresidente può essere cumulata anche con quella di Tesoriere.

Il Tesoriere cura, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, la riscossione delle quote, la predisposizione dei pagamenti autorizzati, la tenuta della documentazione contabile, la gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito e la collaborazione alla predisposizione del rendiconto.

Il Tesoriere non può disporre autonomamente di pagamenti, prelievi o operazioni bancarie se non nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo e del bilancio approvato. Le modalità di firma e di movimentazione dei conti sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. L'incarico, all'occorrenza, soprattutto in fase di costituzione dell'associazione, può essere svolto anche dal tesoriere; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

Articolo 13 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccettuati quelli espressamente riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio;
- b) decide sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei soci nel rispetto dell'art. 7, garantendo all'interessato la preventiva contestazione degli addebiti;
- c) determina l'eventuale tassa di ammissione e la quota associativa annuale, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- d) predispone il programma annuale delle attività;
- e) cura la gestione del patrimonio, delle entrate e delle spese dell'Associazione;
- f) delibera la stipula di convenzioni, contratti e accordi necessari al perseguimento delle finalità della Comunità;
- g) nomina collaboratori, consulenti, tecnici e rappresentanti, determinandone compiti, durata e compensi;
- h) propone all'Assemblea modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;
- i) compie ogni altro atto necessario alla gestione dell'Associazione, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo non può modificare autonomamente l'oggetto sociale, i diritti fondamentali dei membri, le regole di voto, le competenze dell'Assemblea, la destinazione del patrimonio o le disposizioni dello Statuto.

Articolo 14 – Deleghe e conflitti di interesse

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, individuando per iscritto oggetto, limiti, durata e modalità di rendicontazione della delega.

Il componente di un organo sociale che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale in una deliberazione deve dichiararlo prima della discussione e astenersi dalla discussione e dalla votazione. L'astensione e le relative ragioni sono riportate nel verbale.

Articolo 15 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione e le sue deliberazioni, adottate secondo la legge e il presente Statuto, obbligano tutti i membri.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per gli altri adempimenti di competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo, o nei casi previsti dal presente Statuto o su richiesta di 1/3 degli associati, mediante avviso scritto inviato a ciascun membro avente diritto di voto almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, riconosciuta tale dall'assemblea nel corso della stessa seduta convocata, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche l'Assemblea può svolgersi in via telematica con le regole indicate dall'art 11 dello Statuto.

L'avviso può essere inviato tramite posta elettronica, PEC, altro strumento telematico idoneo a documentare l'invio e la ricezione, oppure mediante consegna o spedizione all'indirizzo comunicato dal membro oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

L'avviso deve indicare data, ora, luogo o modalità telematica di partecipazione e ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti in modo sufficientemente specifico e non ambiguo. Non possono essere adottate deliberazioni su materie non inserite nell'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti gli aventi diritto e nessuno si opponga alla trattazione.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva gli indirizzi generali e il programma annuale dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ratifica l'importo della quota associativa annuale e della tassa di ammissione, se previste;
- e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g) approva i criteri generali di riparto dei benefici economici e di destinazione delle somme a finalità sociali;
- h) delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori determinandone il compenso e decide sulla devoluzione del patrimonio;
- k) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto

costitutivo o dal presente Statuto.

Si stabilisce in particolare che, entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare tra i soci della CER - OSSI il "Referente", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

L'Assemblea non può delegare a un altro organo le competenze relative alle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 17 - Partecipazione, voto e deleghe

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote e degli altri obblighi associativi. Ogni socio ha un voto che esercita personalmente. Il socio rappresenta oltre sé stesso un altro socio mediante delega scritta, anche telematica, contenente l'indicazione dell'assemblea e della data cui si riferisce.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di due voti oltre al proprio.

Non è ammesso il voto del membro che si trovi in conflitto di interesse specifico e attuale con

riferimento alla deliberazione. Il conflitto e l'astensione sono indicati nel verbale.

Articolo 18 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione, la legittimazione dei partecipanti, il numero degli aventi diritto presenti o rappresentati e la regolarità delle deleghe.

Nomina il segretario della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato nel libro delle Assemblee. Al verbale sono allegati, ove occorra, il foglio presenze, le deleghe e l'esito delle votazioni.

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, per il venire a mancare di tutti gli associati. Oltre a tali casi previsti dalle norme del Codice civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

Con la deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i criteri di svolgimento della liquidazione ed eventualmente il compenso.

I liquidatori provvedono al pagamento delle obbligazioni dell'Associazione, alla definizione dei rapporti con i membri e con i finanziatori.

Il patrimonio residuo, eseguita la liquidazione e adempiute tutte le obbligazioni, non può essere distribuito ai membri, neppure indirettamente, ed è devoluto a uno o più enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o di utilità sociale, individuati dall'Assemblea nel

rispetto della normativa vigente.

Restano salvi i diritti dei terzi e quelli derivanti da contratti relativi a finanziamenti, impianti, aree, coperture, sistemi di accumulo o altri beni nella disponibilità dell'Associazione.

Articolo 20 -Libri sociali, documentazione

L'Associazione tiene il libro dei membri, il libro delle Assemblee, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e la documentazione contabile, tecnica e amministrativa necessaria alla gestione delle configurazioni di condivisione.

I membri possono prendere visione dei libri associativi e della documentazione contabile mediante richiesta scritta, secondo modalità che tutelino la riservatezza, i dati personali e i dati relativi ai consumi e agli impianti.

Articolo 21 -Trattamento dati personali

I dati personali raccolti in questa sede, nonché quelli che saranno raccolti e trattati nel corso della futura attività dell'Associazione, saranno gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Articolo 22 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute, la normativa europea, nazionale e regionale in materia di comunità energetiche rinnovabili, le disposizioni regolatorie applicabili, le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici e i principi generali dell'ordinamento.

Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate e applicate in modo da preservare l'autonomia della Comunità, la partecipazione aperta e volontaria, il controllo dei membri, il diritto di uscita e la destinazione dei benefici alle finalità ambientali, economiche e sociali perseguite.